

# MODALITÀ PER FAVORIRE LO SPETTACOLO DI STRADA

Approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 6 dicembre 2010  
(Area Servizi di Segreteria Generale - P.O. attività Organi Istituzionali - **Prot. n. B-10/4-3-475/1-2010**)

L'arte di strada è un'importante canale culturale che in epoche passate, oltre a narrare le storie delle Comunità locali e di altri popoli rappresentava l'unico svago per la popolazione, soprattutto in luoghi esclusi da forme di spettacolo, perché privi di teatri, sale cinematografiche, etc.

Il Comune di Trieste, ritiene, pertanto, di dover favorire queste attività anche nell'area interdetta dall'Ordinanza Sindacale<sup>1</sup> \*, con autorizzazione rilasciata per iscritto dalla Polizia Locale, secondo le condizioni che seguono:

1. L'autorizzazione è nominativa e ha validità di 6 mesi.
2. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, in via Punta del Forno 2, indirizzandola alla Polizia Municipale, Ufficio Relazioni Esterne o in alternativa scaricando il modulo dal sito della Polizia Municipale ([www.poliziamunicipaletrieste.it](http://www.poliziamunicipaletrieste.it)) e inviandolo alla casella di posta elettronica: [polizia\\_municipale@comune.trieste.it](mailto:polizia_municipale@comune.trieste.it).
3. La domanda deve contenere:
  - gli estremi del proprio documento personale di riconoscimento dell'artista di strada;
  - valido permesso di soggiorno, nel caso di cittadini stranieri non comunitari;
  - idonea documentazione che attesti sufficienti qualità artistiche (copia di attestati e/o diplomi o titoli di studio pertinenti, articoli di giornali, dichiarazioni di pubbliche autorità e/o di persone fisiche o giuridiche o private che confermino la competenza, iscritti Enpals, iscritti alla FNAS, alle altre associazioni degli artisti di strada);
4. L'autorizzazione consente di esibirsi anche nella zona interdetta secondo le seguenti modalità:
  - esclusivamente nelle giornate di sabato, domenica e durante le altre festività;
  - dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 21;
  - esclusa p.zza dell'Unità d'Italia, Capo di piazza Bartoli e Capo di piazza mons. Santin;
  - senza intralciare la normale circolazione stradale e pedonale;
  - lasciando libero accesso agli esercizi commerciali e alle proprietà private vicine;
  - mantenendo la pulizia e il decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi pesanti;
  - ulteriori restrizioni sui tempi e luoghi potranno essere adottate in occasione di celebrazioni o manifestazioni.

---

<sup>1</sup> Ord. Prot n. 2/5/42/1-2010 dd.20.09.10 afferenti le modalità e le minime limitazioni all'esercizio del mestiere di strada di suonatore ambulante, cantante cantastorie e similari

5. L'esibizione in un determinato luogo non può superare, di regola, i 60 minuti. Dopo questo periodo di tempo l'artista dovrà, senza indugio, trasferirsi almeno a 200 mt. di distanza dal luogo precedente, a meno che non si tratti di artista la cui esibizione non determini suoni e/o rumori la cui ripetitività può determinare le legittime doglianze dei residenti e di quanti siano impegnati in attività lavorative attorno l'area suddetta (uffici, negozi, studi professionali, scuole, case di riposo, luoghi di culto, etc.). Sarà consentita una tolleranza di 10 minuti, per disinstallare eventuali attrezzature, riporle in custodie, arrotolare tappeti, etc., anche al fine di consegnare lo spazio pubblico utilizzato perfettamente pulito da ogni residuo materiale, etc. adoperato nel corso dello spettacolo. Si deroga al limite temporale allorquando si tratti di spettacolo di marionette e/o ad esso assimilato, pur rimanendo inalterata la fascia di rispetto orario al fine di evitare che gli abitanti, residenti, esercenti del luogo non abbiano il legittimo diritto alla quiete che verrebbe condizionato dal vocio, i suoni, gli applausi e/o fischi che il pubblico può riservare alle esibizioni artistiche in questione.
6. Il mancato rispetto delle indicazioni suesposte comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.

Deroga all'autorizzazione: nel solo periodo natalizio – dal 6 dicembre al 6 gennaio – è concesso di esibirsi senza alcuna autorizzazione agli zampognari (suonatori di zuffoli e zampogne) i quali, comunque, dovranno essere sempre in possesso di validi documenti di identificazione personale.